



TRIBUNALE DI MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
(artt. 321 c.p.p. , 240, 640 quater c.p.)

Preso atto della richiesta di sequestro preventivo depositata dal PM presso la cancelleria Gip in data
cd esaminati gli atti del procedimento nei confronti di

omissis

INDAGATI

omissis

OSSERVA

Il presente decreto di sequestro si pone nel solco di altri decreti emessi nell'ambito di un'indagine che ha visto coinvolte alcune sigle sindacali per presunti delitti di truffa ai danni dell'INPS. I presupposti dell'odierno provvedimento muovono dunque nella stessa linea di quelli che lo hanno preceduto sotto il triplice profilo

- la violazione della normativa regolatrice dei rapporti di lavoro dipendente
- la violazione normativa in materia contributiva
- la violazione del diritto quesito allo svolgimento dell'attività sindacale in presenza di determinati presupposti.

L'art. 31 della L. 300/70, c.d. Statuto dei Lavoratori, stabilisce infatti che i dirigenti sindacali eletti a ricoprire una carica sindacale, provinciale o nazionale, hanno diritto ad un'aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato, per l'esercizio delle loro funzioni. La legge prevede che il collocamento in aspettativa, qualora sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi, sia un diritto potestativo del lavoratore che è assicurato sulla base della sola richiesta di quest'ultimo, senza che occorra una manifestazione di volontà da parte del datore di lavoro. L'ordinamento riconosce ai lavoratori, per i periodi di aspettativa sindacale, la tutela previdenziale attraverso l'accreditamento di contributi figurativi. L'istituto dell'aspettativa non retribuita, pur non comportando per il datore di lavoro il pagamento degli emolumenti stipendiali al lavoratore, riconosce in favore di quest'ultimo la corresponsione (e quindi il calcolo) dei contributi previdenziali figurativi. Tale forma di contribuzione rappresenta, pertanto, una sorta di copertura "fittizia" (i contributi, cioè, non sono versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) per i periodi in cui si è verificata l'interruzione o la riduzione dell'attività lavorativa in funzione dell'esercizio di quella sindacale. L'accredito dei c.d. contributi figurativi è a carico dell'IN.P.S. ed è considerato valevole anche ai fini della misura della pensione. A riguardo l'Ente previdenziale ha precisato che le retribuzioni da accreditare figurativamente sono commisurate a quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa e vanno adeguate, di volta in volta, in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali il collocamento in aspettativa è efficace, ai fini del beneficio della copertura figurativa, dopo che è decorso il periodo di prova previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria di appartenenza e comunque un periodo **non inferiore a sei mesi**.

In particolare, l'IN.P.S., con messaggio n. 3499 dell'8 settembre 2017, chiarisce che il periodo di prova previsto dai CCNL o, comunque, i 6 mesi di cui all'art. 3, co. 1, d.lgs. n. 564/1996 sono da considerarsi di «lavoro effettivo», comprensivo soltanto del riposo settimanale e delle festività; assenze diverse sospendono il decorso, posticipando il perfezionamento del requisito. Il messaggio sottolinea, altresì, la finalità antielusiva della previsione, tesa a evitare l'instaurazione di rapporti fittizi volti esclusivamente a ottenere la contribuzione figurativa e precisa che i provvedimenti di aspettativa non rispettosi dei requisiti sono inefficaci ai soli fini dell'attribuzione del diritto alla contribuzione figurativa.

Ne consegue che in caso di contributi previdenziali accreditati in mancanza dei requisiti previsti è astrattamente configurabile il reato di truffa aggravata ai danni dell'IN.P.S. ex art. 640 comma 2 n. 1 c.p.

La contribuzione figurativa non è riconosciuta a chi, non essendo dipendente dell'azienda al momento dell'incarico sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o incarico per il quale è fatta richiesta. L'IN.P.S. ha inoltre precisato che la domanda di accredito figurativo deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa e che tale istanza deve essere ripetuta, in base alla regola generale, ogni anno, non operando il criterio del rinnovo tacito. Ad integrazione della citata contribuzione figurativa l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 564/1996 prevede una contribuzione aggiuntiva di natura volontaria da corrispondere a favore del lavoratore dipendente sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento

dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa. A ciò si aggiunga che la contribuzione figurativa corrisponde alla retribuzione commisurata a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di categoria, non comprendendo quegli emolumenti collegati all'effettiva prestazione lavorativa o condizionati da una determinata produttività, né incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

Le risultanze investigative ad oggi raccolte consentono di ipotizzare come, in alcuni casi, il meccanismo della aspettativa sindacale sia stato strumentalizzato al fine di consentire ad alcuni sindacati di ottenere prestazioni lavorative dai soggetti in aspettativa senza "sopportare" i relativi oneri previdenziali: si è infatti attestato come in alcuni casi (ma altri sono in via di accertamento) vi è stata un'assunzione semestrale fittizia presso imprese private, assunzione funzionale solo a consentire al lavoratore di esercitare attività lavorativa presso il sindacato e a quest'ultimo di avere lavoratori "a basso costo".

Sotto il profilo giuridico la condotta dei protagonisti è sussumibile nel delitto di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. e art. 24 D.L.vo n. 231/2001 (limitatamente alle imprese private, posto che le associazioni sindacali sono enti "che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" e come tali escluse dall'ambito del D.L.vo n. 231/2001: art. 1).

Rimane da spiegare perché le imprese private si sono prestate ad assecondare questo meccanismo, per loro tutto in perdita (in quanto il lavoratore viene pagato per almeno 6 mesi senza fare alcunché). Una possibile spiegazione è stata fornita da _____ i (gestore del gruppo _____) nel verbale di interrogatorio in data 31.3.22:

DOMANDA: Dalle indagini svolte è emerso che alcuni soggetti sono risultati assunti presso alcune delle sue cooperative per poi essere distaccati presso un sindacato, però tale assunzione è risultata fittizia, nel senso che questi soggetti non hanno mai effettivamente prestato attività lavorativa per le cooperative; le medesime persone poi sono andate immediatamente a lavorare presso il sindacato. Può dirmi cosa spinge una società a caricarsi del costo di un dipendente senza ricevere alcuna prestazione lavorativa?

RISPOSTA: Questo fa parte del costo del mondo del lavoro, nel senso che un giorno negli anni 2013/2014 un dirigente della _____, di cui non ricordo il nome, mi ha chiesto il favore di caricarmi del costo dei dipendenti in quanto il sindacato aveva bisogno di lavoratori di cui però non poteva sopportare in tutto o in parte il costo. Lei mi chiede qual è il beneficio che la società trae da un'assunzione fittizia e rispondo che si tratta di mantenere buone relazioni col sindacato che possono essere utili in occasioni di momenti di criticità dei rapporti lavorativi. Faccio presente che se un'organizzazione sindacale decide di creare problemi a un'azienda lo può tranquillamente fare e pertanto, come lei capisce, è interesse dell'impresa mantenere buone relazioni sindacali

Sotto il profilo giuridico la condotta dei protagonisti è sussumibile nel delitto di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. e art. 24 D.L.vo n. 231/2001 (limitatamente alle imprese private, posto che le associazioni sindacali sono enti "che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" e come tali escluse dall'ambito del D.L.vo n. 231/2001: art. 1).

L'INIZIO DELL'INDAGINE, I FATTI E LA TRUFFA AI DANNI DELL'INPS

Nell'ambito delle indagini sul _____ (aventi ad oggetto illecite somministrazioni di manodopera dissimulate da contratti di appalto) in data 28 luglio 2021 è stato sentito il funzionario sindacale _____, che così riferiva:

Preciso che sono stato distaccato nel 1991 dalle _____ Milano nella categoria del commercio e del turismo. Io ho lavorato alla GS per circa 5 anni. Nel '91 sono stato distaccato alla _____ Milano. Dal '93 al '95, a BUCCINASCIO, sono stato assunto dalle Poste Italiane e quindi mi sono licenziato sia dalla GS che dal Sindacato stesso. Dal '95 al 2007 ho fatto il funzionario sindacale della _____ nel 2007 sono stato eletto componente della Segreteria Provinciale. Nel 2009 sono stato eletto segretario generale della _____ Lombardia. Da questo momento in

poi ho visto una serie di situazioni all'intero del predetto ente che non mi sono piaciute e che mi hanno fatto riflettere sul lasciare l'incarico.

(...)

Tornando ai fatti d'interesse, rappresento che verso metà del 2013, mi venne fatta una confidenza di un mio amico e collega, () Questi era stato dapprima funzionario della () di Milano per poi passare, nel 2011, su proposta, a gestire l'ufficio legale del predetto ente sindacale. Parlando di retribuzioni, () mi disse che per lo svolgimento di tale mansione, la () Milano lo avrebbe pagato per metà in quanto la restante parte l'avrebbe corrisposta una società di pulizie, la () s.r.l.

() era dipendente dell'AUTOGRILL in distacco sindacale presso () Milano. Raccontandomi della vicenda () mi disse che lo portarono in una struttura alberghiera nei pressi di via () a Milano dove ebbe a firmare un contratto con due tizi loschi. Mi disse che la () all'improvviso, cessò di esistere, ritrovandosi pertanto ad essere impiegato in un'altra società di pulizie per alberghi. Fatta eccezione per la prima volta, quando passò sotto le altre società di pulizie - ciò con cadenza biennale - non firmò mai alcun contratto, asserendo che qualcuno lo avesse fatto per lui. Cogliendo la sua preoccupazione, io stesso iniziai a fare delle indagini sulle società. Ricordo che chiamavo i numeri delle società, ma nessuno rispondeva, non vi era alcun sito internet di riferimento. Pertanto ritengo che fossero società fantasma.

Tornando più nello specifico agli accadimenti in argomento, ricordo che un giorno all'improvviso, arrivò da () la sorella di (), lavoratrice del centralino della () Milano, chiedendo allo stesso se una delle società di pulizie gli avesse corrisposto la liquidazione. Lui rispose che non aveva ancora controllato e che non appena fatto le avrebbe fatto sapere. Anche la () era stata assunta con le medesime modalità di (), sebbene, le venisse corrisposto lo stipendio interamente dalla società di pulizie di turno.

A.D.R. secondo lei perché veniva utilizzato questo meccanismo?

"Bella domanda. Francamente me lo chiedo anche io. D'altronde anche () si era posto il problema chiedendo spiegazioni in giro. Tutti però gli dicevano che non si doveva preoccupare. () mi diede le buste paga per ogni società in cui era stato assunto che mi riservo di produrre. Nel 2016, anche perché era volontà di () in vita, io ho denunciato i fatti alla Procura di Milano. Anche all'epoca mi riservai di portare altra documentazione, presentando un'integrazione all'esposto del 2017. Dopo alcuni giorni dal deposito mi hanno contattato dalla polizia giudiziaria per chiedermi raggugli in merito ai fatti rappresentati nell'esposto. Pertanto mi presentai presso gli uffici della Procura di via Pace. Quando uno degli ufficiali di polizia giudiziaria ha letto i nomi delle società di pulizie coinvolte, effettivamente ha presagito che vi fossero delle anomalie. Dopo tale escussione, ho saputo che il procedimento sia stato archiviato. Io mi sono opposto non appena saputo. Il GIP mi ha chiamato per chiedermi se avessi ulteriori elementi aggiuntivi all'esposto. Io non ne avevo. Pertanto, dopo 15 gg mi hanno notificato definitivamente un decreto di archiviazione. Mi riservo di produrvi la documentazione in mio possesso relativa ai fatti esposti a partire dal 2016 alla Procura di Milano.

(...)

Tornando ancora alle vicende di () rappresento che a mediare con le aziende di pulizie che avevano assunto () vi era (). Questi mi disse che erano aziende che facevano capo al Gruppo () che prendevano appalti di pulizie negli alberghi. () si occupava del settore alberghiero per conto della federazione. Siccome il G () aveva molti appalti doveva presentare le comunicazioni formali obbligatorie circa il passaggio dei dipendenti da una società all'altra a tutti i sindacati.

() mi disse di aver comunicato all'interno del sindacato di conoscere il Gruppo () disposto, attraverso le sue società, a pagare stipendi ai dipendenti sindacali e che avrebbe potuto fare lui stesso da mediatore con quest'ultime. Da quel momento in avanti, () era divenuto il mediatore ufficiale di () Milano e le imprese del gruppo () tanto da ricevere

*Lui stesso le buste paga e girarle agli interessati e per conoscenza a e all'ex segretario
) , oggi defunto.*

*Tornando alle vicende connesse ai pagamenti stipendiali, ebbi a sapere che la
veniva pagata per intero dalle società del gruppo , mentre per metà circa.
Immediatamente dopo la morte di nel 2017, venne convocata tale ; una
dipendente del sindacato*

*! Milano all'interno dell'ufficio stranieri. Essendo morto
le propongono di prendere il posto di quest'ultimo all'interno delle società di pulizie,
facendole dare le dimissioni dalla Ovviamente le dicono che verrà pagata con le stesse
modalità concordate con A gennaio del 2018, pertanto la viene assunta dalle
società del Gruppo La capisce di essere stata messa in una situazione anomala
quando entra in maternità ovvero quando prova a mandare la documentazione utile ad entrare in
aspettativa; pertanto si spaventa e capisce che qualcosa non va quando vede che la raccomandata le
torna indietro con causale "destinatario sconosciuto".*

*Comunque, entrata in maternità, la I viene sostituita da all'interno delle
società di pulizie di turno. Anche quest'ultimo si ritrova ad essere pagato da una delle società del
..... ovvero la E Ad un certo punto, nel 2019, la smette di
pagare gli emolumenti stipendiali a E e, credo, anche alla*

*A.D.R. ci sono persone specifiche che ricorda essere stati i referenti del gruppo in ordine
ai fatti da lei raccontati?*

*..... mi disse che i referenti del gruppo fossero tali I nomi
compaiono sui verbali degli accordi sindacali del gruppo e il Sindacato. Mi riservo anche
in questo caso di produrre la documentazione a riguardo.*

*Anche dalle sit di non emerge il motivo per cui imprese private, di fatto, effettuino elargizioni a
favore di alcune sigle sindacali, ma ciò in questa sede non interessa, profilandosi eventualmente un
problema di sindacati di comodo .*

*Sono stati selezionati alcuni operatori sindacali appartenenti a varie sigle presenti sul territorio
lombardo, i cui estratti conto previdenziali I.N.P.S. evidenziano dei periodi di "contribuzione
figurativa per cariche sindacali". Tali soggetti sono stati sentiti a sommarie informazioni per
chiarire la loro posizione lavorativa e dalle dichiarazioni raccolte sono emersi casi in cui il contratto
di lavoro con l'azienda da cui il lavoratore è stato posto in aspettativa non retribuita è risultato
fittizio in quanto l'operatore sindacale, per sua stessa ammissione, ha riferito di non avervi mai
lavorato, neppure per il periodo minimo di sei mesi previsto dalla normativa di riferimento.*

Si riportano di seguito tali casi:

omissis

In proposito si evidenzia che i funzionari I.N.P.S. hanno quantificato i contributi figurativi illecitamente accreditati con riferimento al predetto lavoratore per complessivi € 1.100.000,00 come segue:

omissis

omissis

omissis

omissis

CONCLUSIONI.

Alla luce di quanto finora rappresentato si evidenzia quanto segue.

Sussiste il *fumus commissi delicti* necessario per l'adozione di un sequestro preventivo: è noto che tale requisito non deve integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. ma si osserva che quanto meno a livello indiziaro emergono concreti e persuasivi elementi di fatto, che consentano di ricondurre le condotte al delitto di cui all'art. 640 2° c.p. (Sez. 5, 24249/2021).

Le persone sentite a sommarie informazioni hanno dichiarato che dopo essere stati assunti presso studi o aziende non svolgevano attività lavorativa ma essi veniva proposto il distacco sindacale per i sindacati.

Le assunzioni strumentali erano state proposte, di volta in volta, dai segretari generali e organizzativi



pro tempore delle rispettive sigle sindacali; la "fittizietà" dei rapporti di lavoro instaurati sindacalisti e tali società emerge dal ricorrere di alcuni elementi, quali ad esempio la mancata prestazione lavorativa (anche nei sei mesi di prova previsti dalla normativa di settore), o l'assenza di un ruolo specifico per il quale era stata fatta l'assunzione nell'azienda (ad esempio quello di archivista per [REDACTED] o l'assenza dal luogo di lavoro riferita da persone che svolgevano mansioni giornalmente presso l'azienda.

Il profitto è stato determinato calcolando l'intera aliquota contributiva, quindi anche per la parte relativa alla quota carico dipendente, e ciò in quanto e ove la quota carico dipendente non sia stata correttamente trattenuta dall'azienda, in questo caso la organizzazione sindacale, nel mese di competenza, la stessa diventa responsabilità integrale del datore di lavoro". (art. 19 L. 218/1952)

Come ampiamente motivato da Sez. Un. 10561/2014 *"La confisca del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per i reati commessi dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica, quando il profitto sia rimasto nella disponibilità della stessa. A tale riguardo va infatti rammentato che, a norma dell'art. 6, comma 5, d. lgs. n. 231 del 2001, anche nei confronti degli enti per i quali non sia applicabile la confisca-sanzione di cui all'art. 19 dello stesso decreto per essere stati efficacemente attuati i modelli organizzativi per impedire la commissione di reati da parte dei rappresentanti dell'ente, è «comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente». Si tratta, come è evidente, di una previsione di carattere generale che impone la confisca, diretta o per equivalente, del profitto derivante da reato, secondo una prospettiva non di tipo sanzionatorio, essendo fuori discussione la "irresponsabilità" dell'ente, ma di ripristino dell'ordine economico perturbato dal reato, che comunque ha determinato una illegittima locupletazione per l'ente, ad "obiettivo" vantaggio del quale il reato è stato commesso dal suo rappresentante. Nel rimarcare la peculiarità di tale figura di confisca, infatti, questa Corte non ha mancato di sottolineare che «in questo specifico caso, dovendosi - di norma - escludere un necessario profilo di intrinseca pericolosità della res oggetto di espropriazione, la confisca assume più semplicemente la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti, appunto economici, sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire (sia pure incolpevolmente) un profitto geneticamente illecito».*

Le risultanze investigative raccolte consentono di sostenere che il meccanismo della aspettativa sindacale era stato strumentalizzato per consentire ad alcuni sindacati di ottenere prestazioni lavorative dai soggetti in aspettativa senza dover affrontare i relativi oneri previdenziali e ricorrendo all'assunzione fittizia presso un'azienda per un tempo inferiore ai sei mesi previsti dalla normativa. In altri termini il lavoratore vedeva riconosciuto dall'Inps, ai fini pensionistici, i contributi maturati, senza che né il datore di lavoro né il sindacato avessero effettuato versamenti in denaro. Un beneficio che viene riconosciuto a condizione che il lavoratore-sindacalista abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo minimo di 6 mesi presso il datore distaccante. Dalle indagini, invece, è emerso un sistema attraverso il quale numerosi sindacalisti sarebbero stati assunti solo sulla carta da società compiacenti senza avervi mai lavorato. E ciò permetteva ai sindacati di ottenere gli sgravi sui contributi.

Nel corso dell'istruttoria svolta dalla Polizia Giudiziaria alcuni testimoni hanno infatti dichiarato di avere lavorato come dipendente presso alcune aziende e di essere poi stati assunti dal sindacato [REDACTED]. L'attività svolta dai militari al fine di accertare la veridicità di quanto affermato ha invece messo in evidenza come non fosse mai stata prestata attività lavorativa presso l'azienda che aveva assunto il dipendente. Ad esempio [REDACTED] aveva dichiarato di non avere mai visto [REDACTED] presso l'azienda ove lui lavorava ([REDACTED] spa). [REDACTED] era stato assunto dalla [REDACTED] srl fittiziamente per essere immediatamente distaccato presso la [REDACTED] Monza Brianza; anche [REDACTED] non aveva mai lavorato

presso la () ma aveva prestato attività sindacale presso la
Milano Cremona-Lodi-Pavia; è stata fittiziamente assunta dalla ()
() Spa in liquidazione(2010-2014) e dalla () Srl in liquidazione (dall' aprile
2014 al 2020) in funzione della fruizione indebita dell'istituto dell'aspettativa non retribuita ex art.
31 legge 300/70 presso la () Monza e Brianza (2011,2014,2015,2016) , la ()
() Brianza (2012, 2013) e () MONZA BRIANZA (2017, 2018, 2019, 2020), ecc.

In sostanza le persone sentite a sommarie informazioni hanno fornito una precisa indicazione di come,
in taluni casi, vi era stata un'assunzione semestrale fittizia presso imprese private, assunzione
funzionale solo a consentire al lavoratore di esercitare attività lavorativa presso il sindacato e a
quest'ultimo di avere lavoratori senza sobbarcarsi il costo dei contributi.

Dagli atti e dalle dichiarazioni emerge dunque una situazione alquanto preoccupante che ha visto
coinvolte alcune sigle sindacali: costoro hanno tratto un profitto costituito dal risparmio di spesa per
l'omesso versamento dei contributi (Sez. Un. 38343/2014) ai danni dell'INPS.

Nei confronti di tali soggetti, ravvisando la sussistenza del reato di truffa aggravata deve disposto il
sequestro ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e dell'art. 240 c.p. Sul punto si richiama la sentenza della
Cassazione Pen. S.U. n. 36959/2021 che ha affermato la necessità che, nel provvedimento che
applichi il sequestro preventivo, si dia atto delle *"ragioni per le quali il bene (oggetto del sequestro,)
potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato, od alienato"*,
specificando che le garanzie patrimoniali del debitore *"si disperdono, quando l'atteggiamento
assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio
attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo
a non adempiere l'obbligazione"*.

Le associazioni hanno sottratto all'INPS le risorse economiche a proprio vantaggio: attraverso il
sistema dell'assunzione fittizia presso aziende compiacenti alla quale seguiva il distacco
sindacale le stesse hanno evitato di provvedere al pagamento dei contributi il cui costo dovrebbe
essere a carico delle loro casse e ciò concretizza *un comportamento del debitore idoneo a non
adempiere l'obbligazione*.

Sussiste il *periculum in mora* posto che il bene nelle more del giudizio potrebbe andare disperso
sicché è necessario anticipare a questa fase l'effetto delle misure ablativo patrimoniali che potrebbero
essere emesse al termine del giudizio ai sensi dell'art. 240 c.p.

Infatti l'attività fraudolenta dura da molti anni e coinvolge molte persone. Emerge una evidente
finalità da parte delle organizzazioni sindacali di frodare l'INPS sottraendo risorse patrimoniali
all'ente di previdenza. I conti correnti degli enti sindacali risultano al momento capienti (cfr. nota
GdF prot. n. 95554 del 15.2.22), ma è possibile che attraverso le indagini possano emergere somme
superiori sicché la capienza potrebbe non essere più assicurata. E' dunque necessario recuperare il
denaro che giace nelle casse dei Sindacati il prima possibile per evitare che vada disperso e non possa
essere più restituito a chi ne è stato privato. Gli enti infatti, messi al corrente dell'indagine, potrebbero
disperdere le garanzie creditorie.

In conclusione, a seguito delle numerose audizioni effettuate, è emersa una realtà che merita di essere
approfondita e che potrebbe mostrare una prassi ancor più diffusa, quella in cui alcune imprese si
accollano costi del personale che però presta attività lavorativa a favore dell'associazione sindacale
(cfr. Nota protocollo n. 237686 del 14 aprile 2022 e il seguito nota protocollo 258707 del 27 aprile
2022);

A conferma del corretto inquadramento dei fatti in una possibile ipotesi di reato è stata allegata dal
PM una nota del difensore delle varie sigle facenti capo a () Lombardia (depositata in Procura
il 24.4.2022) con cui lo stesso, oltre a fornire ulteriori nominativi di soggetti con cui è stato
perpetrato il meccanismo fraudolento, si è dichiarato disponibile a regolarizzare il profilo contributivo
dei lavoratori che hanno indebitamente beneficiato dei contributi figurativi.

SUL PERICULUM IN MORA

Sussiste il rischio che le condotte sopra illustrate via via che vengono in luce inducano alcune sigle sindacali a disperdere le garanzie del credito che deve essere restituito all'INPS, considerata estensione del fenomeno illecito. In proposito si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen. S.U. n. 36959/2021) nella quale è stata affermata la necessità che, nel provvedimento che applichi il sequestro preventivo, si dia atto delle *"ragioni per le quali il bene (oggetto del sequestro,) potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato, od alienato"*, specificando che le garanzie patrimoniali del debitore *"si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione"*.

Le condotte fraudolente mostrano come vi sia o vi sia stata nel corso degli anni una precisa volontà da parte degli enti di sottrarre risorse all'INPS ed evitare il pagamento dei contributi e, a fronte del rischio che gli stessi enti, messi al corrente dell'indagine, possano disperdere le garanzie creditorie, è necessaria l'adozione di un provvedimento ablativo anticipatorio rispetto al corso del giudizio che vincoli le risorse patrimoniali giacenti nei conti delle associazioni sindacali che hanno partecipato a tale illecito sistema e assicurare la futura restituzione delle somme all'avente diritto.

PQM
DISPONE

il sequestro preventivo in funzione della confisca diretta delle seguenti somme:

omissis

Dispone la trasmissione degli atti alla procura per l'esecuzione.

omissis